

IN BREVE n. 008-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIONI e PERDITA DI POTERE D'ACQUISTO

Corriere della sera di domenica 17 febbraio 2013:

L'effetto di tasse, bollette e riforma Fornero - Allarme pensioni dalla Cgil "Negli ultimi 15 anni potere di acquisto giù del 33%".

Meno 33% in 15 anni. Il potere d'acquisto delle pensioni è caduto di un terzo dal 1995 al 2011. Sempre in questo arco di tempo il valore di una pensione media è sceso del 5,1%.

Crollo vertiginoso senza contare l'effetto che le pensioni devono scontare a causa del blocco della rivalutazione annuale introdotte con la riforma Fornero sulle pensioni superiori a tre volte il minimo per il 2012-2013 (circa 1.400 euro lordi al mese).

Il potere delle pensioni oltre ai blocchi della perequazione risente anche fortemente delle tasse e tariffe introdotte o aumentate: Imu, bollette luce e gas, addizionali comunali e regionali, ecc. ecc. per una spesa media lorda di 2.064 euro a testa: una specie di patrimoniale che grava sui pensionati che più di tutti stanno pagando il conto della crisi...

E a proposito dei blocchi 2012-2013 della perequazione automatica:

...Un sessantacinquenne (lettera al Corriere di domenica 17 febbraio 2013) con una pensione lorda di € 1.900 (pensionato che spesa di vivere ancora una ventina di anni) il mio sacrificio a favore della finanze statali si può stimare in circa 18.000 euro. E' un bel contributo, ma nessun politico ne parla. Altro che rimborsare l'Imu!

COLPA MEDICA e CONSENSO INFORMATO

da DoctorNews del 13 febbraio 2013 - avv. Ennio Grassini

Il giudizio sulla sussistenza della colpa non presenta differenze di sorta a seconda che vi sia stato o no il consenso informato del paziente, con la precisazione che non è di regola possibile fondare la colpa sulla mancanza di consenso, perché l'obbligo di acquisire il consenso informato non integra una regola cautelare la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza, essendo l'acquisizione del consenso preordinata a evitare non già fatti dannosi prevedibili (ed evitabili), bensì a tutelare il diritto alla salute e, soprattutto, il diritto alla scelta consapevole in relazione agli eventuali danni che possano derivare dalla scelta terapeutica in attuazione dell'art. 32 della Costituzione. E ciò salvo che la mancata sollecitazione di un consenso informato abbia finito con il determinare, mediamente, l'impossibilità per il medico di conoscere le reali condizioni del paziente e di acquisire un'anamnesi

completa; in questo caso, il mancato consenso rileva come elemento della colpa non direttamente, ma come riflesso del superficiale approccio del medico all'acquisizione delle informazioni necessarie per il corretto approccio terapeutico.

AGENZIA ENTRATE - RISPOSTE DEL FISCO

L'Agenzia delle Entrate colla Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013 fornisce le risposte ai quesiti formulati dalla stampa specializzata.

Importanti chiarimenti sulle principali novità per il 2013: accertamento e redditometro, IVA per cassa, contenzioso tributario, rivalutazione terreni e partecipazioni e reddito d'impresa.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 1/E del 15.02.2013
(documento 045)**

CONSEGNA CUD

La consegna del Cud da parte del datore di lavoro ovvero dal sostituto di imposta deve avvenire entro il 28 febbraio 2013.

Ma una novità: INPS e INPDAP in base alla legge di stabilità che prevede che dal 2013 gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi da pensione e assimilati in modalità telematica finora nulla hanno detto o fatto.....

Se il sostituto di imposta, per cessazione del rapporto di lavoro nel 2012, ha rilasciato al lavoratore il modello prima dell'approvazione del nuovo Cud 2013 e pertanto privo di alcuni dati previsti, deve integrare la precedente dichiarazione con apposita certificazione integrativa da consegnare sempre entro il 28 febbraio 2013.



FONDO GENERALE QUOTA "A" ENPAM RIDOTTA - UNA SCELTA DA PONDERARE

riflessioni di Marco Perelli Ercolini - Vicepresidente vicario Feder.S.P.eV.

Sono venuto a conoscenza di pressioni, sostenute anche da un sindacato, per reintrodurre (c'è chi parla addirittura di abolizione!) la contribuzione ridotta della Quota A del Fondo Generale ENPAM per gli ospedalieri o meglio per coloro che sono iscritti obbligatoriamente ad una Cassa di previdenza obbligatoria.

Non voglio entrare nel merito dei perché e per come, però mi sembra doveroso dare anche un avvertimento degli svantaggi e dei vantaggi che comporterebbe un versamento contributivo ridotto, onde si possano fare delle scelte in modo oculato, evitando false illusioni.

Premesso che tirare fuori dal proprio borsellino dei soldi è psicologicamente più gravoso che non avere per le stesse cifre le cosiddette trattenute alla fonte, senza alcun dubbio un pizzico di attenzione va posto al fine e al rapporto costi-benefici.

Quando uno è giovane e ha possibilità di lavoro, il sacrificio di versamenti contributivi, seppur odiati, sono abbastanza possibili e sopportati, ma quando uno è vecchio, senza altri introiti, anche una manciata di euro è un tesoro. E in tempo di vacche magre nel sistema previdenziale, anche una piccola pensione supplementare non è da sottovalutare. Parlo di *-pensione-* dove il corrispettivo seppur poco, è per contro sicuro e a maggior ragione in casa ENPAM, ove da sempre è stato rispettato il principio del pro rata, al contrario invece di eventuali *-fondi pensione-* che, agganciati ai mercati finanziari, non possono dare certezze assolute, bensì solo prospettive.

Ma soprattutto va tenuto presente un altro aspetto: effettivamente una contribuzione ridotta può far risparmiare soldi?

Va ricordato che tutti i contributi previdenziali obbligatori sono totalmente deducibili ai fini fiscali e, pertanto, riducendo la base fiscalmente imponibile, comportano un ritorno al contribuente di una discreta cifra in base alla aliquota fiscale marginale, ivi comprese le varie addizionali comunali e regionali (secondo il reddito imponibile da un terzo a metà della cifra versata). Al contrario la stessa cifra non versata come contribuzione previdenziale, sotto la scure fiscale viene depauperata della stessa cifra. Quale dunque il guadagno? Soli pochi euro, calcolabili per differenza tra rimborsi e netti dalle trattenute, in relazione alle diverse imposizioni secondo le fasce di reddito assoggettate ad aliquote scalari. Ma attenzione, a quale costo? Pochi euro sì e no, a fronte di una depauperazione di una discreta fetta di una futura pensione ... e, a chi dice che la pensione è lontana, attenzione perchè arriva anche in un baleno e, dopo un certo periodo, è quasi del tutto impossibile porre un riparo a questo strappo previdenziale. Non per nulla c'è il detto: «la pensione si crea da giovani per goderla da vecchi nel post-lavorativo». Si dice che la pensione della Quota A è ben poca cosa...ma tante piccole cose, servono e fanno un qualcosa, specialmente in tempi di ristrettezze economico-previdenziali!

Certo tutto va visto proiettato nel futuro e nell'ottica previdenziale.... e se uno decede prima, tutto è perduto?...direi proprio di no, in caso di una famiglia e in caso di una inabilità sopravvenuta...Vanno infatti tenute presenti, per l'appunto, anche le funzioni non solo previdenziali, ma anche assistenziali della Quota A del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM. A proposito di tutto questo, avendo due figlie medico che lavorano in dipendenza, come padre ho pensato di far loro richiedere di passare quasi da subito alla maggior contribuzione degli ultraquarantenni e di pagare quindi l'allineamento degli anni della minor contribuzione legata alle aliquote inferiori per età a quella massima. Ho fatto bene? o fatto male? Io penso di aver dato qualche maggior possibilità nel loro futuro previdenziale.

Infine, penso invece che eventuali energie andrebbero rivolte a sostenere lotte per delle maggiori attenzioni alla valorizzazione di questo Fondo di previdenza e ad una analisi più accurata se quanto da, è in relazione al versato, di più o di meno.

A conclusione una domanda: perché nell'ambito delle somme istituzionalmente accantonate per la assistenza (ENPAM vuole dire non solo previdenza, ma anche assistenza), non si pensa alla accensione assicurativa (sotto certe forme guardando all'ONAOSI) o all'accantonamento nel fondo stesso di una parte della somme accantonate istituzionalmente per l'assistenza, per un tutela long term care, senza però intaccare o deviare soldi da quanto è destinato alle pensioni? Ricordiamo che con l'invecchiamento della popolazione, presto si avrà un esercito di anziani!, e con un sistema di servizio sanitario che sta diventando sempre più limitato, una tutela long term care potrà avere un ruolo in campo sociale delle mutualità categoriale sempre più rilevante.

OSPEDALIERI - INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'

E' utile segnalare che, nella interpretazione autentica del Contratto di lavoro Ccnl/2000 da parte dei firmatari, la volontà negoziale collettiva ha stabilito che ai fini dell'irrogazione dell'indennità di esclusività, va considerata valida l'anzianità (e quindi l'esperienza professionale) maturata in qualità di dirigente del Servizio sanitario nazionale, senza soluzione di continuità, presso aziende e enti del comparto del SSN e quindi con esclusione di quella maturata presso enti privati quali Ircss privati o ospedali classificati.

Il sindacato SMI sta studiando eventuali ricorsi contro l'interpretazione dell'Aran (*con cui si stabiliva che per ottenere il passaggio di fascia economica dell'indennità di esclusività fosse necessaria un'esperienza professionale -anzianità- pari a 5 o 15 anni senza soluzione di continuità*) per far ottenere ai medici con requisiti la revisione del calcolo del periodo di anzianità.

Ricordiamo anche che il passaggio da ospedale a altro ospedale non della stessa amministrazione, se non previsto da mobilità volontaria ovvero con intervallo di rapporto (soluzione di continuità), comporta ai fini stipendiali l'abbattimento dell'anzianità di servizio e l'azzeramento delle ferie residue (con la possibilità della monetizzazione delle ferie non usufruite e non trasferibili). Se vi è interruzione di rapporto, bisogna di richiedere l'indennità premio di servizio oppure, in caso di assunzioni dopo il 2000, il Tfr, perché altrimenti subentra la prescrizione.

NUMISMATICA

In allegato (**documento 046**) il programma numismatico 2013.

DALLA CASSAZIONE

Medici: responsabilità professionale e risarcimento del danno

Il decreto Balduzzi (decreto legge 158/2012 convertito nella legge 8 novembre 2012 numero 189) cancella la responsabilità professionale del medico per colpa lieve, ma non incide le conseguenze civilistiche del risarcimento per i danni colposi, anche da colpa lieve provocati al paziente.

Corte di Cassazione III sezione civile - sentenza numero 4030 del 19 febbraio 2013

RC AUTO - 15 GIORNI DI TOLLERANZA PER PAGARE

Per legge ogni Compagnia assicurativa deve coprire per 15 giorni dopo la scadenza della polizza Rc auto. Ne deriva che l'utente con contrassegno scaduto è in regola per ulteriori 15 giorni e, pertanto, non sanzionabile in violazione agli articoli 180 e 181 del codice della strada.

Lo chiarisce alla luce del DL 179/2012 la circolare del Ministero dell'interno numero 300/A/1319/13101/20/21/7 del 14 febbraio 2013.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.INTERNO Circolare n. 300/A/1319/13101/20/21/7
del 14.02.2013 (documento 047)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'IMU

Domanda

Può ritenersi valido un versamento per il saldo Imu eseguito il 30 novembre 2012, considerato che per l'Ici non si poteva fare prima del 1° dicembre?

Risponde r.fo.

L'articolo 13 del Dl n. 201/2011 ("salva Italia") ha decretato l'anticipazione sperimentale dell'Imu a decorrere dal 2012, stabilendone l'applicazione in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs n. 23/2011 ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"), in quanto compatibili, e alle disposizioni dettate dallo stesso articolo 13. Il richiamato articolo 9 del Dlgs n. 23/2011, relativamente alla tempistica degli adempimenti a carico del contribuente, prevede che **i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (ferma restando la facoltà**

del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno).

Invece, relativamente all'Ici, il decreto legislativo n. 504/1992 (come successivamente modificato), aveva fissato anche un termine a partire dal quale andava effettuato il saldo: *"la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata"*.

LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI, MA NON SEMPRE: NIENTE CONGEDO DI PATERNITA' NELLA P.A. COLLA L.92/2012

Il DM 22 dicembre 2012 di attuazione della legge 92/2012 prevede che previa comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni il padre lavoratore entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio deve usufruire di un giorno di congedo remunerato al 100% e può, sempre nello stesso periodo di tempo con le stesse modalità cui va aggiunta la dichiarazione che la madre non fruisce del proprio congedo di maternità per un numero di giorni equivalenti a quelli chiesti da padre, astenersi per uno o due giorni (congedo facoltativo).

Ora una precisazione della Funzione pubblica (nota n. 8629 del 20 febbraio 2013 precisa che quanto previsto non sarà operativo nel settore del pubblico impiego sino alla emanazione di un apposito provvedimento di attuazione.

"...la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della citata Legge n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto."

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ.PUBBLICA Nota n. 8629 del 20.02.2013
(documento 048)**

TFR e QUINTO DELLO STIPENDIO NON TOCCABILI SE GIA' PIGNORATI

Il Tribunale di Verona con una ordinanza del 23 gennaio 2013 stabilisce che se un debitore ha già lo stipendio pignorato nessun altro provvedimento di pignoramento può essere emesso, neppure se si tratta di agente di riscossione (nella fattispecie Equitalia).

Il limite del quinto dello stipendio fissato dall'articolo 545 del cpc non può essere superato in alcun modo. Né ci si può rivalere sul tfr accantonato dal datore di lavoro nel soggetto moroso, in quanto le somme sono indisponibili e inesigibili sino alla risoluzione del rapporto professionale.

CODICE PROCEDURA CIVILE

Articolo 545 (1) - Crediti impignorabili

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

(1) Articolo così modificato dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.